

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26049** del Registro di Segreteria, promosso da M. P., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Rosaria Pasca, presso il cui studio sito in Lecce, Via B. Mazzearella, nr. 29, ha eletto domicilio a mezzo dell'indicazione del relativo indirizzo P.E.C., avverso l'INPS sede di Nuoro;

Uditi, nella pubblica Udienza del 14.05.2024, il relatore Consigliere Tommaso Parisi e l'Avvocato Claudio Contu su delega dell'Avvocato Rosaria Pasca per il ricorrente, non rappresentato l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Con il ricorso in epigrafe parte attrice, già appartenente alla Polizia Penitenziaria e collocato in congedo a decorrere dal 29.07.2011 per inabilità, lamenta che l'INPS non ha provveduto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, iscrizione nr. 17547191, nonostante il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria abbia emesso e trasmesso all'Istituto previdenziale un nuovo modello PA04 con l'aggiornamento dei dati per il calcolo del trattamento di quiescenza in godimento.

Dagli atti risulta che il Ministero della Giustizia ha emesso il 18.03.2016 un nuovo modello PA04 in luogo di quello provvisorio adottato in data 20.09.2011, tempestivamente trasmesso all'INPS; al riguardo, il ricorrente ha presentato il 26.01.2023 specifica istanza di ricalcolo della pensione alla sede di Nuoro dell'Istituto previdenziale, ricevendo una mera risposta interlocutoria.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha chiesto di accertare il diritto del proprio assistito alla rideterminazione della pensione in godimento, sin dalla originaria decorrenza, dando corretta e sollecita applicazione al nuovo modello PA04 del 18.03.2016, con pagamento dei relativi arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con memoria depositata il 26.04.2024, nella quale ha evidenziato di avere emesso il provvedimento di riliquidazione dell'assegno di quiescenza del ricorrente, con adeguamento dello stesso a partire dalla rata del mese di luglio del 2024; ha chiesto,

pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

In data 07.05.2024 la difesa del ricorrente ha versato in atti una memoria illustrativa, in cui ha concordato sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere insistendo, tuttavia, sulla liquidazione delle spese.

Ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato parallelamente dalle parti.

Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale, atteso il lunghissimo arco temporale trascorso dall'invio del nuovo modello PA04, nonché la sostanziale inerzia serbata dall'Ente resistente anche a seguito della specifica istanza promossa dall'interessato in via amministrativa, l'Istituto previdenziale deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, al pagamento delle spese a favore dell'Avvocato Rosaria Pasca, dichiaratasi antistatario del ricorrente ai sensi dell'articolo 93 del C.P.C., nella misura di Euro 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori secondo Legge.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Il giudizio proposto da M. P. estinto per cessazione della materia del contendere, e condanna l'Istituto previdenziale al pagamento delle spese a favore dell'Avvocato Rosaria Pasca nella misura di Euro 2.000,00

(duemila//00), oltre accessori secondo Legge.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 14.05.2024

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Depositata in Segreteria il 16/05/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus